

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/5654 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Procedimento n. 2051/DDA/AM).

Con istanza DDA/5654, pervenuta in data 30 novembre 2023 (prot. n. DDA/0005092), il Sig. <omissis>, in qualità di titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (di seguito "*Regolamento*"), la rimozione di un'opera di carattere audiovisiva, intitolata *L'Orafo*, diffusa sul sito internet <https://cineblog01.clinic/>, alla pagina <omissis>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alla pagina internet sopra indicata, l'opera audiovisiva sopra riportata e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche, risulta altresì quanto segue:

- il sito internet oggetto di istanza, che effettua un *redirect* sul nome a dominio <https://cineblog01.shiksha>, contattabile alla e-mail abuse@namecheap.com, con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, AZ 85034, Stati Uniti, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica support@withheldforprivacy.com;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A, con sede in Guldinslooweg, 8620, Wetzikon, Svizzera, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@swisslayer.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Wetzikon, Svizzera.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano, pertanto, i presupposti, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento in oggetto, per l'avvio del procedimento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, rimuovendo le opere oggetto di istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/5654**", la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/5654**” all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Antonia Masino, funzionario responsabile del procedimento, entro il termine di **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **trentacinque giorni** lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione, come stabilito dall'art. 8, comma 6, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **24 gennaio 2024**.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore